



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Daniele Nora
Dott.ssa Sara Redaelli
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 5 del 14/01/2022

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in concerto con l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, ha fornito le prime indicazioni utili per adempiere all'obbligo di comunicazione per l'impiego di lavoratori autonomi occasionali previsto dalla L. n. 215/2021 ed entrato in vigore il 21 dicembre 2021.

L'obbligo di comunicazione preventiva è finalizzato a svolgere un'attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo dei suddetti lavoratori.

Soggetti interessati

L'obbligo riguarda:

- i **committenti** che operano in qualità di **imprenditori**;
- i **lavoratori autonomi occasionali**.

Per lavoratore autonomo occasionale si intende colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente (art. 2222c.c.) e sottoposto a regime fiscale della tassazione separata previsto dall'articolo 67, comma 1 lett. I), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Sono esclusi dal campo di applicazione della nuova disposizione:

- i rapporti di natura subordinata;
- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate, di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di comunicazione preventiva;
- le prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL n. 50/2017, rispetto alle quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c., e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva;

- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali comprese le attività di lavoro autonomo e non esercitate abitualmente, di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Tempistiche della comunicazione

L'obbligo di comunicazione riguarda i rapporti di lavoro avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021), o, se avviati prima, ancora in corso alla data dell'11 gennaio 2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022 e per quelli iniziati successivamente al 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il **18 gennaio 2022**.

Per i rapporti di lavoro che saranno **instaurati a partire dall'11 gennaio 2022** la comunicazione andrà effettuata obbligatoriamente prima dell'inizio della prestazione lavorativa.

Modalità della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.

Le modalità operative con cui può essere presentata sono le seguenti:

- SMS;
- posta elettronica;
- con le modalità operative previste all'articolo 15 D.Lgs. 81/2015, già in uso per i rapporti di lavoro intermittente, per le quali il Ministero del Lavoro provvederà ad aggiornare e implementare gli applicativi già in uso.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi, la comunicazione in esame andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (si allega elenco).

Contenuto della comunicazione

La comunicazione può essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail e deve avere i seguenti **contenuti minimi**, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (es. 1 giorno, una settimana, un mese). Sarà necessario effettuare un'ulteriore comunicazione nel caso in cui il servizio o l'opera non sia compiuta nell'arco di tempo indicato;
- ammontare del compenso, se stabilito dall'incarico.



Annullamento della comunicazione

In qualunque momento antecedente l'inizio dell'attività del prestatore sarà possibile annullare una comunicazione già trasmessa o modificare i dati indicati.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento, non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004.

Le sanzioni potranno essere più di una quando gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori, e potranno essere applicate anche quando il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo iniziale indicato nella comunicazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati